# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

## COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (74)1995

Vol. 1974/0323

Historical Archives of the European Commission

***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (74) 1995 def.
Bruxelles, 3 dicembre 1974

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

---

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

Relazione

1. Il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1), stabilisce all'articolo 2 che le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo rimangono applicabili fino al momento in cui sarà realizzata nella Comunità l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini.

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo succitato dispone che il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime istituito dall'articolo 6, terzo comma, della Convenzione del 25 luglio 1921 sull'unione economica belgo-lussemburghese.

L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 541/70 prevede che, in mancanza di tale armonizzazione ed al più tardi entro il 31 dicembre 1973, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deciderà in quale misura le suddette disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite.

L'articolo primo del regolamento (CEE) n. 3535/73 del Consiglio del 17 dicembre 1973 (3) prolunga questo termine fino al 31.12.1974.

2. In materia di dazi fiscali specifici, la Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sul vino (2), ma i Ministri non hanno ancora deliberato al riguardo.

.../...

(1) G.U. n. L 68 del 25.3.1970.
(2) G.U. n. C 43 del 27.4.1972.
(3) G.U. n. L 361 del 29.12.1973.

3. Nel 1970 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), il quale comporta fra l'altro un regime d'intervento per i vini da pasto. Tuttavia, il mantenimento dell'esenzione dalle accise di cui beneficiano sui mercati del Benelux i vini d'origine lussemburghese continuerà anche nei prossimi anni a presentare un certo interesse per il Lussemburgo, per quanto riguarda il reddito agricolo nel settore interessato.

Il regime più favorevole accordato ai vini lussemburghesi non ha rappresentato un grave ostacolo per la libera circolazione di vini di altre origini nei paesi del Benelux, anzi, la capacità di assorbimento di questi mercati aumenta costantemente.

In attesa che vengano adottate decisioni comunitarie in proposito e per consentire al Lussemburgo di adeguare la sua legislazione e di proseguire i suoi sforzi per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione nel settore vitivinicolo, si propone di mantenere in vigore il regime derogatorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo sino al momento in cui sarà stata attuata nella Comunità l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

4. Qualora alla data del 31 dicembre 1975 l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini non sia ancora ultimata, si propone che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decida in quale misura il regime derogatorio di cui sopra debba essere mantenuto, modificato o abolito.

.../...

(1) G.U. n. L 99 del 5.5.1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,

visto il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3535/73 del Consiglio del 17.12.1973 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (2), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime definito all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che la validità di tale regime è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 541/70 e il regolamento CEE n° 3535/73 sino al momento in cui sarà stata attuata nella Comunità l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini e al più tardi il 31 dicembre 1974; che tuttavia il Consiglio è chiamato a decidere in quale misura codeste disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite a partire da questa data;

considerando che, per il momento, l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini non ha ancora avuto luogo nella Comunità; che il mantenimento del regime succitato in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare un certo interesse per il Granducato del Lussemburgo, per quanto riguarda il reddito agricolo nel settore interessato;

.../...

---

(1) G.U. n. L 68 del 25.3.1970, pag. 3.

(2) G.U. n. L 361 del 29.12.1973.

considerando che, visti gli altri motivi addotti nel regolamento CEE n° 541/70, è opportuno prorogare l'applicabilità del regime in parola per un periodo durante il quale si prevede che entrerà in vigore la direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sul vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo restano applicabili fino al momento in cui entrerà in vigore la direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sul vino nella Comunità e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

2. Dopo questa data, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente